



# COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA  
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

## Servizio Polizia Locale

**Ordinanza n. 22/2025**

Mezzomerico, li 19/11/2025

**OGGETTO:** Temporanea chiusura al transito veicolare in Via Manzoni, altezza civico 25, il giorno 25/11/2025 (fascia oraria 08:00 / 17:00), per lavori in immobile ivi ubicato.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2022

Preso atto della richiesta pervenuta in data 13/11/2025 al prot. 5892, inerente dei lavori all'immobile sito al civico 25 di Via Manzoni (installazione impianto fotovoltaico), dal quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto di strada interessato;

Considerato che per l'effettuazione di tali opere si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile nelle strade limitrofe e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti all'evento;

Richiamata l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con atto prot. 6000 in data 18/11/2025 dal competente Ufficio Comunale;

**Visto** l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

**Visto** l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

**Visti** altresì i regolamenti comunali di competenza;

### ORDINA

#### Divieto di transito veicolare

Il giorno 25/11/2025 (fascia oraria 08:00 – 17:00), al fine di poter consentire lo svolgimento di lavori all'immobile sito ad altezza del civico 25 di Via Alessandro Manzoni, si dispone la temporanea

istituzione del divieto di transito veicolare, mediante la posa di idonea segnaletica stradale, nel tratto di strada interessato.

Dalla presente misura sono esonerati i mezzi necessari per i lavori, così come i mezzi di emergenza / soccorso in caso di necessità.

## DISPOSIZIONI

L'impresa incaricata dei lavori è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
  - DIVIETO DI TRANSITO, da posizionarsi ad altezza del sito interessato;
  - Deviazioni stradali di conseguenza.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

[info.poliziale@comune.oleggio.no.it](mailto:info.poliziale@comune.oleggio.no.it)

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'organizzatore dell'evento è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione

della segnaletica stradale.

### **AVVISA**

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa, Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Mezzomerico;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio  
Commissario Capo Roberto Ceffa  
Firmato digitalmente